



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2023

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1	5
Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2	5
Disposizioni generali	5
Articolo 3	6
Presupposto del canone	6
Articolo 4	7
Soggetto obbligato	7
TITOLO II – PROCEDURE DI RILASCIO RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	7
Articolo 5	7
Tipi di occupazione e di esposizione	7
Articolo 6	8
Tipologie di impianti pubblicitari	8
Articolo 7	9
Il piano generale degli impianti pubblicitari	9
Articolo 8	9
Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni	9
Articolo 9	10
Dichiarazioni per particolari fattispecie	10
Articolo 10	11
Istruttoria e rilascio della concessione/autorizzazione	11
Articolo 11	12
Rinnovo, proroga e disdetta	12
Articolo 12	12
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	12
Articolo 13	13
Decadenza ed estinzione della concessione	13
Articolo 14	13
Occupazioni d'urgenza	13
Articolo 15	14
Occupazioni ed esposizioni abusive	14
Articolo 16	15

Obblighi del concessionario	15
Articolo 17	16
Subentro	16
TITOLO III – TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	16
Articolo 18	16
Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	16
Articolo 19	17
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	17
Articolo 20	17
Determinazione delle tariffe annuali	17
Articolo 21	18
Determinazione delle tariffe giornaliere	18
Articolo 22	18
Determinazione del canone	18
Articolo 23	19
Riduzioni del canone	19
Articolo 24	19
Esenzioni dal canone	19
TITOLO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	20
Articolo 25	20
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	20
Articolo 26	21
Passi carrabili e accessi a raso	21
Articolo 27	21
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	21
Articolo 28	22
Attività Edile	22
Articolo 29	22
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	22
Articolo 30	22
Pubblicità realizzata su veicoli	22
Articolo 31	23
Frecce direzionali – Pre-insegne	23
Articolo 32	23
Locandine	23

Articolo 33	23
Pubblicità sonora	23
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
Articolo 34	23
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	23
Articolo 35	24
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	24
Articolo 36	24
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	24
Articolo 37	24
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	24
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	25
Articolo 39	25
Modalità e termini per il pagamento del canone	25
Articolo 40	26
Accertamenti - Recupero canone	26
Articolo 41	26
Sanzioni e indennità	26
Articolo 42	27
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	27
Articolo 43	27
Riscossione coattiva	27
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	27
Articolo 44	27
Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali	27
Articolo 45	27
Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento	27
Articolo 46	28
Regime transitorio	28
Articolo 47	28
Disposizioni finali	28
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel territorio del Comune di Porto Torres, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il canone sostituisce:
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti.
4. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni compresa la cauzione di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture, impianti e zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - le occupazioni di aree in proprietà privata asservite ad uso pubblico e/o a pubblico passaggio;
 - la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, su beni ed aree private laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.
3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
5. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti

superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o della dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento può essere effettuato da ogni contitolare in base alla propria quota di utilizzo, ma in caso di insolvenza da parte di un solo contitolare viene applicato il principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate alla sede dell'amministratore.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II – PROCEDURE DI RILASCIO RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 5 Tipi di occupazione e di esposizione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee.
2. Sono annuali, o permanenti, le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione, di autorizzazione o di dichiarazione, è inferiore a 365 giorni.
4. Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - **Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - **Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - **Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - **Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - **Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - **Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - Preinsegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 7

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Articolo 8

Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, sia a carattere permanente che temporaneo nonché l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare

- preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
3. Secondo quanto previsto dai regolamenti comunali disposti dagli uffici competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni, previa verifica del pagamento del canone, le istanze relative a:
 - rilascio e rinnovo concessioni per passi carrabili, per contrassegni portatori di handicap e istituzione stalli riservati ai disabili, per lavori edili devono essere presentate al Comando di Polizia Locale;
 - occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi presso i mercati devono essere presentate al Comando di Polizia Locale;
 - occupazioni di suolo di ambulanti in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee, occupazioni di suolo per promozioni turistiche, culturali, sociali, politiche, associazioni benefiche devono essere presentate all'Ufficio Commercio;
 4. Le istanze delle attività commerciali, artigianali o industriali, non rientranti nelle casistiche precedenti, volte ad effettuare occupazioni di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari devono essere presentate, di norma per via telematica, tramite lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) di cui alla Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016.
 5. Le istanze devono essere presentate in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e devono contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente o del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le informazioni necessarie richieste dalla tipologia di procedimento e deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione e/o per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
 6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo.
 7. Anche se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'occupazione o l'esposizione.

Articolo 9

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni o esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e), comma 821, legge n. 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. L'ufficio competente provvede alla timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, compresi quelli di trasporto pubblico, è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è

prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi", riferiti agli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è richiesta la presentazione della comunicazione di pubblicità, né il versamento del canone. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione della dichiarazione ed il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i teatri, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale, prima di effettuare l'esposizione, ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
8. La dichiarazione di occupazione di esposizione annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del canone dovuto ed in tal caso, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di variazione. L'occupazione o l'esposizione si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

Articolo 10

Istruttoria e rilascio della concessione/autorizzazione

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, entro il termine stabilito ai sensi della legge 241/90.
3. L'Ufficio responsabile emette l'atto di concessione o autorizzazione, o il diniego dello stesso, anche sulla base dei pareri vincolanti o consultivi eventualmente richiesti, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
5. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dell'obbligo di versamento:
 - dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta se dovuta per l'atto;
 - di eventuali diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio competente;
 - della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
6. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'esposizione pubblicitaria o all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere ritirate dall'ufficio di rilascio prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione. L'omesso ritiro entro 10 giorno dal rilascio

dell'occupazione o dell'esposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 come da disposizioni dell'art. 16, legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza all'ufficio competente.
2. Nella domanda di rinnovo vanno indicati gli estremi della concessione o dell'autorizzazione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità dei pagamenti pregressi del canone stesso.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.
6. La proroga è ammessa per le concessioni relative a occupazioni edilizie. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.
7. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente solo ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore. La concessione in proroga corrisponde ad una autonoma obbligazione.
8. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria mediante presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione:
 - Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione esclusi interessi o qualsiasi altra indennità o onere;
 - Per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate, il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione e cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
9. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
10. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge.
3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
4. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione o autorizzazione:
 - il mancato pagamento del canone dovuto, alle scadenze stabilite, previa comunicazione da parte dell'ufficio competente;
 - la violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso improprio del suolo pubblico e l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia;
 - la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - la mancata installazione dell'esposizione pubblicitaria decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data del ritiro dell'autorizzazione;
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi.
3. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto o di mantenere la forma pubblicitaria;
 - il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 14

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori per evitare danni a cose e persone, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale e di presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro due giorni lavorativi seguente all'inizio dell'occupazione.
3. La comunicazione, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo

di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 15 **Occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni e le esposizioni effettuate senza la concessione o l'autorizzazione comunale, ovvero effettuate in difformità delle stesse.
2. Sono altresì abusive:
 - le occupazioni e le esposizioni quando non sia stata presentata la dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, o quando risultano difformi da quanto indicato nella stessa;
 - le occupazioni d'urgenza, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione;
 - le occupazioni attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, per la rimozione della stessa, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2, del c.c., notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all'art. 1, comma 179, della legge 296/2006, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - un'indennità pari all'ammontare del canone, calcolato sulla base di analoghe fattispecie regolarmente autorizzate, aumentata del 50%. A tal fine si considerano permanenti unicamente le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile. Qualora si tratti di occupazione abusiva temporanea, la medesima si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di cui sopra, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore;
 - una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;
 - le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente.
6. Per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, l'Ente procede alla rimozione nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale,

con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

7. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il l'Ente:
 - al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Articolo 16

Obblighi del concessionario

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione, è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati, inoltre, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione.
3. Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione o dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - versare il canone alle scadenze previste;
 - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa o dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

Articolo 17 Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, ovvero per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'ufficio competente apposita domanda con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
2. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione o autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione o all'esposizione oggetto di cessione.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Per le occupazioni e le esposizioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. In caso sia stato pagato parzialmente dal precedente titolare, poiché soggetto a pagamento rateizzato, il canone sarà corrisposto per dodicesimi.
6. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
7. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

TITOLO III – TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 18 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - durata dell'occupazione;
 - superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - tipologia;
 - zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per

specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - durata del messaggio pubblicitario;
 - superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;
 - tipologia dell'impianto (opaco o luminoso);
 - zona occupata.

Articolo 19

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni pubblicitarie le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su 3 categorie tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 20

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 21

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 827 dell'art. 1 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 22

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Articolo 23 **Riduzioni del canone**

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe:
 - per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - per le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali è prevista una riduzione del 50%;
 - per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%.
2. È disposta la riduzione della superficie per il calcolo del canone per spettacoli viaggianti così definita:
 - del 50% per l'occupazione da 1 a 100 mq;
 - del 75% per l'occupazione da 101 a 1000 mq;
 - del 90% per l'occupazione eccedente i mille metri quadrati.
3. È disposta la riduzione del canone in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 24 **Esenzioni dal canone**

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono esenti dal canone le seguenti occupazioni occasionali:
 - le occupazioni temporanee di durata non superiore a tre giorni per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere culturale, turistico, promozionale, sportivo, religioso, assistenziale, celebrativo e del tempo libero. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal quarto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
 - le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area non superi i dieci metri quadrati;

- le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di manifestazioni od iniziative sindacali, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore ad un giorno;
 - le occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche itinerante a condizione che le soste siano inferiori a 60 minuti;
 - le occupazioni effettuate da imprese che eseguono lavori per conto del Comune;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, paletti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - le occupazione momentanea di durata non superiore a 24 ore, con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e comunque posizionati previo rilascio di concessione da parte dell'autorità comunale;
 - le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
2. Sono altresì esenti dal canone:
- le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow window, mensole e in genere con ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - le occupazioni di suolo effettuate mediante cappotti termici;
 - le occupazioni di suolo effettuate mediante Ecobox;
 - le esposizioni effettuate con insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - le esposizioni pubblicitarie con superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 25

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di

ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 26

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone la superficie dell'occupazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Tale accesso non è soggetto all'applicazione del canone.
5. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui l'Ente rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
7. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
9. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca presentando apposita domanda all'ufficio competente. Il richiedente è tenuto alla messa in pristino dell'assetto stradale, effettuata a sua cura e spese.

Articolo 27

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo giostre, teatri viaggianti e teatrini di burattini, balli a palchetto, circhi e arene, spettacoli di strada, auto-moto acrobatiche.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 28 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di maltempo l'occupazione del suolo può essere effettuata in un arco temporale pari al doppio dei giorni richiesti per l'occupazione. Il concessionario deve comunicare all'ufficio competente l'effettiva occupazione del suolo per ogni giorno di lavoro effettuato.

Articolo 29 Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Ente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 30 Pubblicità realizzata su veicoli

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione. Nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 31

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 32

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.

Articolo 33

Pubblicità sonora

1. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, oppure, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, ovvero, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. Negli intervalli di tempo dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 10.00 è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e anche con rilevanza economica.
2. Il Comune di Porto Torres garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali o culturali e comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione i propri impianti.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Il pagamento, a favore del Comune o del concessionario che provvede all'esecuzione delle affissioni, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodi di esposizione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie da delibera di Giunta Comunale.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 36

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.

Articolo 37

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone annuale va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. E' ammessa la possibilità di versare il canone permanente in quattro rate bimestrali con scadenza il 31/3 – 31/5 – 31/7 – 30/09, qualora il totale da pagare sia superiore ad € 250,00.
5. L'Ente provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare l'ufficio competente per farsi rilasciare copia dello stesso.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Articolo 40 **Accertamenti - Recupero canone**

1. L'Ente provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 41 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821, art. 1 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al punto precedente del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione

pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 42

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 43

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali

1. Per quanto concerne rimborsi, compensazioni, importi minimi e interessi per accertamenti e rimborsi si applicano, al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 45

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento

1. Per quanto concerne le rateizzazioni di pagamento si applicano, al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le disposizioni del Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili alle entrate di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale

Articolo 46
Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 47
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.

<i>DUG</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>CAT.</i>
LOCALITA'	ABBACURRENTE	3
VIA	ABRUZZO	3
VIA	ALBERTI L.B.	3
VIA	ALFIERI V.	2
VIA	ALIGHIERI D.	3
PIAZZA	AMSIORA	2
VIA	AMSIORA	2
VIA	ANGIOY G.M.	2
VIA	ANTONELLI A.	2
VIA	ARETINO P.	3
VIA	ARIOSTO L.	2
VICOLO	ASPRONTE	3
LARGO	ASPRONI G.	3
VIA	AZUNI D.A.	2
VIA	BACONE F.	2
LUNGOMARE	BALAI	1
VIA	BALAI	1
VIA	BARISONE	2
REGIONE	BARRABO'	3
VIA	BASSU A.	1
PIAZZA	BAZZONI P. MARINARU	1
VIA	BAZZONI M.	3
VIA	BELLINI V.	3
VIA	BERNINI G.L.	3
VIA	BIASI G.	3
VIA	BICCHEDDU G.	3
VIA	BIXIO N.	2
VIA	BOCCACCIO G.	3
VIA	BOITO A.	3
VIA	BORROMINI F.	3
VIA	BRAMANTE DA URBINO	2
VICOLO	BRIN B.	2
VIA	BRUNELLESCHI F.	3
VIA	BRUNO G.	2

<i>DUG</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>CAT.</i>
LOCALITA'	LA BOTTIGLIA	3
LOCALITA'	LA ZONCA	3
VIA	LAMARMORA A.	2
REGIONE	L'APPIU	3
PIAZZALE	LAZIO	3
VICOLO	LEOPARDI G.	2
VIA	LEVANTE	3
REGIONE	LI LIONI	3
REGIONE	LI PIDRIAZZI	3
VIA	LIBIO	1
VIA	LIGURIA	3
VIA	LIVATINO R.	3
VIA	LOI E.	3
VIA	LOMBARDIA	3
REGIONE	LU CROCIFISSU	3
REGIONE	LU RUSARIU	3
VIALE	LUSSU E.	3
PIAZZA	LUZZATI L.	1
VIA	MACCHIAVELLI N.	2
REGIONE	MACCIA APPALTADA	3
VIA	MALASPINA A.	3
PIAZZA	MAMELI G.	1
VIA	MANCA P.A.	3
VIA	MANNU G.	2
VIA	MANZONI A.	2
VIA	MARCHE	3
VIA	MARCO POLO	3
PIAZZA	MARCONI G.	1
VIA	MARE	1
REGIONE	MARGONE	3
LOCALITA'	MARGONEDDU	3
PIAZZA	MARTIRI DI NASSIRYA	2
PIAZZA	MARTIRI TURRITANI	1
VIA	MASCAGNI P.	3

REGIONE	BUGIAGONI	3
VIA	BUONARROTI M.	3
VICOLO	CABITTA S.	2
VIA	CABOTO G.	3
PIAZZA	CAGLIARI 1970	1
LOCALITA'	CALA D'OLIVA	3
LOCALITA'	CALA REALE	3
VIA	CALABRIA	3
VIA	CALVINO I.	3
VIA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	2
VIA	CAMPANIA	3
LOCALITA'	CAMPO FARO	3
LOCALITA'	CAMPU PERDU	3
VIA	CANEPA L.	3
VIA	CANOVA A.	3
VIA	CARAVAGGIO	3
VIA	CARDUCCI G.	3
VICOLO	CARONTE	2
LOCALITA'	CASE BIANCHE	3
VIA	CELLINI B.	3
VIA	CHINNICI R.	3
VIA	COLOMBINO A.G.	3
PIAZZA	COLOMBO C.	1
VIA	COLONIA ROMANA	2
ATRIO	COMITA G.	1
VIA	CONTI A.	3
VIA	COSTA E.	2
VIA	CROCE B.	2
REGIONE	CROCIFISSU MANNU	3
VIA	DA PALESTRINA G.P.	3
VIA	DA VERRAZZANO G.	3
VIA	DA VINCI L.	3
VIA	D'ALBERTIS E.A.	3
VIA	DALLA CHIESA C.A.	3
VIA	D'ANNUNZIO G.	3
VIA	D'ARBOREA E.	3
PIAZZETTA	DE AMICIS E.	3
VIA	DEGLI OLIVI	3
VIA	DEI CORBEZZOLI	3

VIA	MATTEOTTI G.	2
VIA	MAZZINI G.	3
VIA	MENTANA	3
ATRIO	METROPOLI	1
VIA	MEUCCI A.	3
VIA	MIGHELI G.A.	3
VIA	MILLELIRE D.	3
VIA	MODIGLIANI A.	3
VIA	MONTALE E.	3
VIA	MONTE ANGELLU	2
LOCALITA'	MONTE ELVA	3
LOCALITA'	MONTE RASU	3
LOCALITA'	MONTE ROSE'	3
VIA	MONTI V.	3
VICOLO	MOROSINI F.	3
VIA	NERVI P.L.	3
REGIONE	NURAGHEDDU	3
VIA	PACINOTTI A.	3
VIA	PADRE PINO PUGLISI	3
VIA	PAGLIETTI M.	3
VIA	PALLADIO A.	3
VIA	PARINI G.	3
LARGO	PASCOLI G.	1
VIA	PASCOLI G.	1
VIA	PAVESE C.	3
VIALE	PERTINI S.	3
PIAZZA	PETRARCA F.	1
VIA	PETRARCA F.	2
VIA	PETRONIA	2
REGIONE	PIAN D'USAI	3
PIAZZA	PIEMONTE	3
VIA	PIEMONTE	3
VIA	PIGAFETTA A.	3
VIA	PIRA M.	3
VIA	PIRANDELLO L.	3
VIA	PONENTE	3
REGIONE	PONTE PIZZINNU	3
VIA	PONTE ROMANO	3
VIA	PORRINO E.	3

VIA	DEI GINEPRI	3
VIA	DEL CISTO	3
VIA	DEL LENTISCHIO	3
VIA	DEL MELO	3
VIA	DEL MIRTO	3
VIA	DEL PERO	3
PIAZZA	DELEDDA G.	1
VIA	DELEDDA G.	2
VIA	DELL' ALLORO	3
VIA	DELL' ASFODELO	3
VIA	DELL' AUTONOMIA	3
VIA	DELL' INDUSTRIA	3
PIAZZA	DELLA CONSOLATA	1
VIA	DELLA CULTURA	3
VIALE	DELLA LIBERTA'	3
VIA	DELLA NOCE	3
VIA	DELLA RESISTENZA	3
VIA	DELLA RINASCITA	3
VIA	DELLE GINESTRE	3
VIA	DELLE MIMOSE	3
PIAZZA	DELLE REGIONI	3
VIA	DELLE TERME	2
VIALE	DELLE VIGNE	1
VIA	DELL'ERICA	3
VIA	DESSY S.	3
TRAVERSA	DI VIA ANTONELLI A.	2
TRAVERSA	DI VIA ANTONIO GRAMSCI	3
VICOLO	DI VIA AZUNI D.A.	3
VICOLO	DI VIA COLONIA ROMANA	3
VICO CHIUSO	DI VIA DEI CORBEZZOLI	3
VICOLO	DI VIA MENTANA	3
VICOLO	DI VIA MONTE ANGELLU	3
TRAVERSA	DI VIA SASSARI	2
PIAZZA	DOGANA	1
PIAZZA	DON MILANI L.	1
VIA	DONATELLO	3
VIA	DONIZETTI G.	3
LOCALITA'	ELIGHE MANNU	3
VIA	EMILIA	3
VIA	FALCONE G. E BORSELLINO P.	3

REGIONE	POZZO D'ESSE	3
VIA	PRATOLINI V.	3
VIA	PRINCIPE DI PIEMONTE	1
VIA	PRINCIPESSA GIOVANNA	2
VIA	PUCCINI G.	3
LOCALITA'	PUNTA SCORNO	3
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	3
VIA	REGINA ELENA	3
REGIONE	RINUZZU	3
VIA	RISORGIMENTO	2
VIA	ROMA	2
VIA	ROMAGNOSI G.D.	2
REGIONE	ROSARIO	3
VIA	ROSMINI A.	3
VIA	ROSSINI G.	2
VIA	RUGGERO LEONCAVALLO	3
VIA	RUM I.	3
LARGO	SABELLI G.	1
VIA	SACCHI E.	1
VIA	SAFFI A.	1
PIAZZA	SAN GAVINO	1
LOCALITA'	SANTA MARIA	3
VIA	SANZIO R.	3
VIA	SARDEGNA	2
VIA	SASSARI	1
VIA	SATTA S.	3
VIA	SCIROCCO	3
VICOLO	SELLA Q.	3
LOCALITA'	SEMAFORO	3
VIA	SIRONI M.	3
VIA	SPADA C.	3
VIA	STINTINO	2
VIA	TOLA P.	2
VIA	TOSCANA	3
LOCALITA'	TRABUCCATO	3
VIA	TRAMONTANA	1
VIA	TRENTO	3
VIA	TRIESTE	3
LOCALITA'	TUMBARINO	3
VIA	TURRENI	3

VIA	FARINA S.	3
VIA	FATTORI G.	3
VIA	FERMI E.	3
VIA	FIGARI F.	3
LOCALITA'	FIUMESANTO	3
VIA	FONTANA VECCHIA	3
LOCALITA'	FORNELLI	3
VIA	FOSCOLO U.	3
VIA	FRANCESCONI A.	3
VIA	FRATELLI VIVALDI	3
PIAZZA	FRAU W.	3
STRADA VICINALE	FUNTANA CHERCHI	3
VIA	GALILEI G.	2
VIA	GALVANI L.	3
PIAZZA	GARIBALDI G.	1
VICOLO	GIALETO	3
REGIONE	GIOGANTI	3
VIA	GIOTTO	3
VIA	GIUDICESSA ADELASIA	2
VIA	GOBETTI P.	3
ATRIO	GONARIO DI TORRES	3
VIA	GRAMSCI A.	3
VIA	GRASSI L.	3
VIA	GUARINO P.	3
VIA	INDIPENDENZA	1
ZONA	INDUSTRIALE	2
VIA	JOSTO	2
VIA	KENNEDY J.F.	3
LOCALITA'	LA BANCA	3

PIAZZA	UMBERTO I	1
VIA	UMBRIA	3
VIA	UNGARETTI G.	3
VIA	VECELLIO TIZIANO	3
PIAZZA	VENETO	3
VIA	VENETO	3
VIA	VERDI G.	3
VIA	VERGA G.	3
VIA	VESPUCCI A.	3
PIAZZA	VICO G.B.	3
VIA	VICO G.B.	3
CORSO	VITTORIO EMANUELE II	1
VIA	VOLTA A.	2
PIAZZA	XX SETTEMBRE	1
VIA	XXV APRILE	3
TRAVERSA	1 DI S.C. PONTE PIZZINNU	3
TRAVERSA	1 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	1 DI VIA ANTONIO PACINOTTI	3
TRAVERSA	1 DI VIA DELL'ASFODELO	3
VICOLO	1 DI VIA MANZONI A.	3
TRAVERSA	2 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	2 DI VIA DELL'ASFODELO	3
TRAVERSA	2 DI VIA MANZONI A.	3
TRAVERSA	3 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	3 DI VIA DELL'ASFODELO	3
TRAVERSA	4 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	5 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	6 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	7 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3